



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*»;

VISTO l'articolo 1, comma 823, della citata legge n. 207 del 2024, il quale dispone che «*All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di cui al primo periodo con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale ivi prevista è pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente"*»;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*»;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il quale dispone che «*All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate."*»;

TENUTO CONTO che l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il d.P.C.M. di cui al secondo periodo del citato comma 4 hanno una validità non superiore a tre anni, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge;

TENUTO CONTO, altresì, che la validità triennale delle facoltà assunzionali derivanti da leggi speciali sprovviste di un termine espresso di decadenza decorre dall'entrata in vigore del provvedimento che le ha stabilite, e che, in fase di prima applicazione, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

VISTO il d.P.C.M. 7 agosto 2025 che ha previsto che, nell'ottica di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa in relazione alla disciplina transitoria introdotta dal citato articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

15, ai fini dell'effettivo esercizio delle "facoltà assunzionali (...) relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024", si debba tener conto della data di pubblicazione del bando per il reclutamento del personale ovvero della data di adozione del decreto con cui la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) è autorizzata a bandire il corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»*;

VISTO l'articolo 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante *«Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*, e, in particolare, l'articolo 6, il quale prevede che, ai fini di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81, avente ad oggetto *«Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di attività e organizzazione» ed, in particolare, l’articolo 2, comma 2, a mente del quale «ai fini di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati»;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 - del 7 settembre 2022, con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, recante «*Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 215 del 14 settembre 2022;

VISTA la nota Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell’11 ottobre 2022, recante «*Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*»;

VISTA la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica del 15 gennaio 2025, recante «*Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207*»;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*»;

VISTO l’articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*»;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*»;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 3-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82, relativo al «*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*», concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*»;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

VISTO l'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019, con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata di analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dell'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è consentito, a decorrere dall'anno 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, avente ad oggetto «*Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*», ed, in particolare, il comma 4 dell'articolo 7, inerente al reclutamento dei dirigenti, dove è previsto, tra l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2025, con il quale la Scuola Nazionale dell'Amministrazione è autorizzata a indire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti di seconda fascia nelle amministrazioni pubbliche (11° corso-concorso);

VISTO l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;

VISTI i commi 126 e 127 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che modificano il regime finanziario delle procedure di mobilità volontaria, prevedendo, con riferimento alle procedure attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (1° gennaio 2025), che agli oneri derivanti all'acquisizione di personale per mobilità si provveda nei limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di destinazione disponibili a legislazione vigente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto la *“Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale”*;

VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021, ed, in particolare, l'articolo 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «*In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (omissis). Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL»;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2022 – 2024, ed in particolare l'articolo 19, che modifica l'articolo 18, comma 6, del C.C.N.L. 9 maggio 2022, prevedendo la proroga al 30 giugno 2026 della facoltà di effettuare le progressioni tra le aree ivi disciplinate;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'articolo 28, comma 1, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui «*l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.*»;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'articolo 28, comma 1-ter, secondo cui «*Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti*»;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il più volte richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'articolo 35, comma 4-ter, inserito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui *“Fatte salve la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.”*;

RITENUTO che, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *«Disposizioni urgenti per il perseguitamento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»*, e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate e non temporanee necessità organizzative, adeguatamente motivate;

VISTO l'articolo 4, comma 1, decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in base al quale *«il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»*;

VISTO l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale *«le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;

VISTO l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in base al quale «*Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;*

VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2023 e 2024, specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni finora effettuate e quelli da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'articolo 11-bis, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

TENUTO CONTO, ai fini della verifica della congruità delle dotazioni organiche, delle norme in deroga che hanno disposto incrementi delle medesime a favore di singole amministrazioni;

VISTA la nota Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2025, n. 8, recante «*Indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l'anno 2025 prevista dall'articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"»;*

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione del 5 settembre 2024, prot. n. DFP-0001027, aente ad oggetto «*richiesta di parere in merito al finanziamento delle progressioni verticali di cui all'articolo 18 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021 e all'obbligo di riserva all'accesso dall'esterno ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;*

VISTI i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni con apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da parte dei propri organi di controllo;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1 (Avvocatura generale dello Stato)

1. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale togato indicate nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2 (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale)

1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento per le unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3 (Ministero della Giustizia)

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi)

1. Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nella Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4 (Ministero del Lavoro)

1. Il Ministero del Lavoro è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nella Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 5 (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nelle Tabelle 6 e 7 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 6 (Agenzia italiana del farmaco)

1. L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nella Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 7 (Agenzia Italiana per la Gioventù)

1. L'Agenzia Italiana per la Gioventù è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nelle Tabelle 9 e 10 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 8 (Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali)

1. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nella Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 9 (Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale)

1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nella Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 10 (Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po)

1. L'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nella Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 11 (Ente nazionale per l'aviazione civile)

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nella Tabella 14 allegata, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 12 (Parco nazionale del Gran Paradiso)





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Il Parco nazionale del Gran Paradiso è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nella Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 13 (Ministero dell'università e ricerca)

2. Il Ministero dell'università e ricerca è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale amministrativo indicate nella Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 14 (Disposizioni generali)

1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, o all'utilizzazione del budget residuo, ovvero alla modifica delle modalità di reclutamento, le Amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP. Tale richiesta di rimodulazione deve contenere, per esigenze istruttorie e di monitoraggio della spesa pubblica, la comunicazione del numero (e delle rispettive qualifiche) delle unità di personale (e dei relativi oneri sostenuti) autorizzate con il presente provvedimento che sono state effettivamente assunte alla data di presentazione della predetta richiesta di rimodulazione. La medesima richiesta sarà valutata dalle citate Amministrazioni vigilanti nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite al concorso unico. Con la medesima richiesta di rimodulazione le Amministrazioni provvedono a compensare l'eventuale maggior onere derivante dal riconoscimento del differenziale stipendiale al personale trasferito nei propri ruoli, a conclusione dei processi di mobilità volontaria, sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, secondo i criteri fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5, del d.P.C.M. 30 novembre 2023 (rubricato "Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale").

2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate e non temporanee necessità organizzative, adeguatamente motivate.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti, resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento restano, altresì, subordinate alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni e al rispetto dei limiti complessivi di spesa di ogni Amministrazione, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge, anche tenendo conto degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del personale assegnato in comando. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.

5. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, ivi comprese quelle autorizzate con il presente decreto e quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024 devono essere esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate, mentre le facoltà assunzionali relative all'anno 2025 autorizzate con il presente decreto hanno una validità di tre anni e alla scadenza di tale termine non possono essere prorogate.

6. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 dicembre 2026 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua linda a regime effettivamente sostenuta.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 1
Avvocatura generale dello Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni 75% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2024-budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Avvocatura Generale dello Stato	€ 2.308.966,42	Dirigente di II fascia	1	concorso pubblico	€ 74.708,37	€ 74.708,37	€ 2.234.258,05
		Totale unità	1		Totale oneri	€ 74.708,37	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 2
Avvocatura generale dello Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazioni del personale togato 2024 - budget 2025	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Avvocatura Generale dello Stato	€ 3.964.076,66	Avvocati	10	concorso pubblico	€ 185.914,14	€ 1.859.141,40	€ 2.104.935,26
		Totale unità	10		Totale oneri	€ 1.859.141,40	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 3
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2025-2026-2027			
Amministrazione	Qualifiche	Tipologia di reclutamento	posti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Segretari di Legazione	concorso pubblico	35
	Totale unità		35





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 4
Ministero della Giustizia –
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 75% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2024 - budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi	€ 54.899.146,96	Dirigenti di II fascia	15	XI corso concorso SNA	€ 68.215,58	€ 1.023.233,70	€ 28.355,46
		Area Funzionari	1.058	Stabilizzazione (ai sensi art. 16-bis, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)	€ 38.402,58	€ 40.629.929,64	
		Area Assistenti	418	Stabilizzazione (ai sensi art. 16-bis, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)	€ 31.621,12	€ 13.217.628,16	
		Totale unità	1.491		Totale oneri	€ 54.870.791,50	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 5 Ministero del Lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi 75% da cessazioni da personale non dirigenziale anno 2024 - budget 2025 ulteriormente ridotti in applicazione del comma 832, dell'art. 1, della L. n. 207/2024 (quota del 10% del fondo delle risorse decentrate anno 2016)	Qualifiche	Unità autorizzate 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	€ 942.558,58	Area Funzionari	22	scorrimento graduatorie/mobilità	€ 38.402,58	€ 844.856,76	€ 2.838,46
		Area Assistenti	3	scorrimento graduatorie/mobilità	€ 31.621,12	€ 94.863,36	
		Totale unità	25		Totale oneri	€ 939.720,12	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 6
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi 100% dda cessazione del personale dirigenziale non generale e personale non dirigenziale 2023 - budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025*	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)	€ 264.365,70	Area Elevate professionalità	1	concorso pubblico	€ 75.419,76	€ 75.419,76	€ 61.098,78
		Area Elevate professionalità	1	progressione tra le aree (art. 52, co 1 bis, d.lgs. 165/2001)	€ 36.675,84	€ 36.675,84	
		Area Funzionari	2	scorrimento graduatorie	€ 38.743,92	€ 77.487,84	
		Area Funzionari	2	progressione tra le aree (art.18 CCNL Comparto FC)	€ 6.841,74	€ 13.683,48	
		Totale oneri* di cui n. 3 progressioni tra le aree	6		Totale oneri	€ 203.266,92	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 7
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi 75% da cessazione del personale dirigenziale non generale e personale non dirigenziale 2024 - budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025*	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)	€ 292.612,68	Area Elevate professionalità	1	concorso pubblico	€ 75.419,76	75.419,76 €	€ 57.443,58
		Area Elevate professionalità	1	progressione tra le aree (art. 52, co 1 bis, d.lgs. 165/2001)	€ 36.675,84	36.675,84 €	
		Area Funzionari	2	scorrimento graduatorie	€ 38.743,92	€ 77.487,84	
		Area Funzionari	2	progressione tra le aree (art. 18 CCNL - Funzioni centrali)	€ 6.841,74	€ 13.683,48	
		Area Assistenti	1	scorrimento graduatorie	€ 31.902,18	€ 31.902,18	
		Totale oneri* di cui 3 progressione tra le aree	7		Totale oneri	€ 235.169,10	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 8
Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale 2023 - budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia italiana del farmaco (AIFA)	€ 808.212,26	Dirigenti Sanitari	7	concorso pubblico	€ 68.215,58	€ 477.509,06	€ 195.151,08
		Area Funzionari	3	mobilità	€ 38.402,58	€ 115.207,74	
		Area Funzionari	3	progressione tra le aree (art. 52, d.lgs. 165/2001)	€ 6.781,46	€ 20.344,38	
		Totale unità	13		Totale oneri	€ 613.061,18	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 9
Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG)

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni 100% del personale non dirigenziale 2023-budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG)	€ 63.242,24	Area Assistenti	2	mobilità	€ 31.621,12	€ 63.242,24	€ 0,00
		Totale unità	2		Totale oneri	€ 63.242,24	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 10
Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG)

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO							
	Risparmi da cessazioni 75 % del personale non dirigenziale 2024-budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG)	€ 94.863,36	Area Assistenti	3	mobilità	€ 31.621,12	€ 94.863,36	€ 0,00
		Totale unità	3		Totale oneri	€ 94.863,36	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 11
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 75% del personale non dirigenziale 2024 - budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali	€ 186.355,26	Area Funzionari	4	concorso pubblico	€ 38.402,58	€ 153.610,32	€ 1.123,82
		Area Assistenti	1	concorso pubblico	€ 31.621,12	€ 31.621,12	
		Totale unità	5		Totale oneri	€ 185.231,44	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 12
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi 75% da cessazione personale non dirigenziale anno 2024 - budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale	171.096,98 €	Area Elevate professionalità	1	concorso pubblico	88.078,32 €	88.078,32 €	€ 1.721,80
		Area Elevate professionalità	1	progressione tra le aree (art. 52, d.lgs. 165/2001)	49.675,74 €	49.675,74 €	
		Area Assistenti	1	concorso pubblico	31.621,12 €	31.621,12 €	
		Totale	3		Totale oneri	€ 169.375,18	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 13
Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 75% del personale non dirigenziale 2024 - budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po	€ 110.121,65	Area Funzionari	2	concorso pubblico	€ 38.402,58	€ 76.805,16	€ 1.695,37
		Area Assistenti	1	concorso pubblico	€ 31.621,12	€ 31.621,12	
		Totale unità	3		Totale oneri	€ 108.426,28	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 14
Ente nazionale per l'Aviazione civile (Enac)

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni 75% personale dirigenziale e non dirigenziale cess. 2024- budget 2025, ulteriormente ridotti in applicazione del comma 832, dell'art. 1, della L. n. 207/2024 (quota del 10% del fondo delle risorse decentrate anno 2016)	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ente nazionale per l'Aviazione civile (Enac)	€ 407.226,15	Professionisti di 1 ^a qualifica	3	concorso pubblico	€ 49.160,93	€ 147.482,79	€ 25.181,34
		B1	7	concorso pubblico	€ 33.508,86	€ 234.562,02	
		Totale Unità	10		Totale oneri	€ 382.044,81	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 15
Parco nazionale del Gran Paradiso

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2025							
Amministrazione	Risparmi 75% da cessazione del personale non dirigenziale cessazioni 2024 - budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2025	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Parco nazionale del Gran Paradiso	€ 91.408,75	Area degli assistenti (guardiaparco)	2	concorso pubblico	€ 30.519,02	€ 61.038,04	€ 30.370,71
		Totale unità	2		Totale oneri	€ 61.038,04	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella 16
Ministero dell'università e ricerca

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025							
Amministrazione	Integrazione risparmio da cessazione 100% del personale non dirigenziale 2023 - budget 2024	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'università e ricerca	€ 146.828,86	Area funzionari	1	scorrimento graduatorie	€ 38.402,58	€ 38.402,58	€ 16.702,22
		Area assistenti	1	scorrimento graduatorie	€ 31.621,12	€ 31.621,12	
		Area degli operatori	2	scorrimento graduatorie	€ 30.051,47	€ 60.102,94	
		Totale unità	4			€ 130.126,64	

